



IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 2016

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'**IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.** - con applicazione a decorrere dall'anno 2014.

Il Comune ha adottato apposito Regolamento per la disciplina generale del Tributo e delle sue componenti e con delibera CC n. 22 del 27.04.2016 ha apportato modifiche per i necessari aggiornamenti.

La IUC è suddivisa in n. 3 componenti che sono : I.M.U. - TA.RI. e TA.SI.

Per quanto riguarda la **TA.RI.** (Tassa Rifiuti) si informa che come per annualità precedenti il Comune in collaborazione con CEM Ambiente recapiterà gli avvisi di pagamento completi dei moduli di versamento.

In merito all'**I.M.U.** il Comune di Trezzo sull'Adda, con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2016, ha determinato le seguenti ALIQUOTE e DETRAZIONI:

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 -A/3 -A/4 - A/5 - A/6 e A/7)
E PERTINENZE (cat. C/2 - C/6 e C/7)

ESENTE

- | | |
|--|---------------|
| - ALIQUOTA BASE | 0,9 per cento |
| - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE - Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,4 per cento |

SOGGETTI PASSIVI	Per Soggetti passivi si intendono i proprietari di immobili (fabbricati - terreni agricoli - aree fabbricabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.
ABITAZIONE PRINCIPALE	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
DETRAZIONI: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
PERTINENZE	Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.



BASE IMPONIBILE

FABBRICATI	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale. I nuovi coefficienti sono:
160	Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7
140	Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5
80	Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
65	Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)
55	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
TERRENI AGRICOLI	La base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicata per il coefficiente. I nuovi coefficienti sono:
135	Terreni agricoli
AREE FABBRICABILI	La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
IMMOBILI STORICI -ARTISTICI IMMOBILI INAGIBILI e INABITABILI	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale come sopra specificato. In presenza dei requisiti richiesti, l'I.M.U. è dovuta nella misura del 50%.
“ BENI MERCE ”	A decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'Imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
ANZIANI E DISABILI	Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
SEPARAZIONE O DIVORZIO	In caso di abitazione assegnata in sede di separazione o di divorzio al coniuge non titolare di diritti reali su di essa, ai soli fini dell'I.M.U., il coniuge assegnatario si considera titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che l'unico soggetto che deve effettuare il versamento è il coniuge assegnatario dell'abitazione.
RESIDENTI ALL'ESTERO	A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.



 <p>IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTE ENTRO IL 1° GRADO (Genitori/figlio)</p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento (50%) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</p> <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di Dichiarazione IMU -</p>
<p>CONTRATTI D'AFFITTO A CANONE CONCORDATO (come da accordi locali)</p>	<p>Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98, n. 431, in presenza dei requisiti richiesti, l'imposta è ridotta al 75 per cento.</p>

VERSAMENTI

<p>MODALITA'</p> <p>F24 - gratuito - c/o qualsiasi sportello bancario e postale</p>	<p>Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E 12.04.2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. I Codici Tributo sono distinti per il COMUNE e per lo STATO. Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 21.05.2013 i codici tributi sono stati aggiornati.</p>
---	--

CODICI TRIBUTO - COMUNE	
3912 - Abitazione principale e pertinenze	
3914 - Terreni	
3916 - Aree fabbricabili	
3918 - Altri fabbricati	
3923 - Interessi da Accertamento	
3924 - Sanzioni da Accertamento	
3930 - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - incremento	

CODICI TRIBUTO - STATO	
3925 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	

L'imposta dovuta è interamente a favore del Comune AD ECCEZIONE per quella dovuta su fabbricati del gruppo catastale D che è a favore dello Stato nella misura determinata con aliquota ministeriale (0,76%) - COD. 3925 - ed a favore del Comune per la differenza (0,9% - 0,76% = 0,14%) - COD. 3930.

TERMINI - SCADENZE	Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti scadenze:
16 GIUGNO 2016	<ul style="list-style-type: none">➤ Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta;➤ Unica soluzione.
16 DICEMBRE 2016	SALDO a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta.



IMPORTO MINIMO	Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento I.U.C. l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
-----------------------	--

In merito alla **TA.SI.** il Comune di Trezzo sull'Adda, con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2016, ha determinato le seguenti ALIQUOTE e DETRAZIONI:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e A/7)
E PERTINENZE (cat. C/2 - C/6 e C/7)** **ESENTE**
- Abitazione Principale **Cat. A/1 - A/8 - A/9** e pertinenze 1,5 per mille
Detrazione per Abitazione Principale € 70,00=
- **ALTRI IMMOBILI** 1,5 per mille

SOGGETTI PASSIVI PROPRIETARI OCCUPANTI	La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria per ciascun annualità di imposizione. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; La restante parte pari al 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
---	---

ABITAZIONE PRINCIPALE	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
------------------------------	--

PERTINENZE	Per la definizione di pertinenze dell'abitazione principale si conferma la normativa prevista per l'applicazione dell' I.M.U. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.
-------------------	---

DETRAZIONI: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1 -A/8 -A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 70,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
---	--

RESIDENTI ALL'ESTERO	Si conferma quanto previsto per I.M.U.
-----------------------------	--

BASE IMPONIBILE	La base imponibile prevista per l'applicazione della TA.SI. può differenziarsi per alcune fattispecie rispetto a quanto previsto dalla normativa I.M.U. E' quindi opportuno fare preciso riferimento alla Legge n.147/2013 ed al Regolamento comunale I.U.C.
------------------------	---



VERSAMENTI

MODALITA'

F24 - gratuito - c/o qualsiasi sportello bancario e postale

Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E aprile 2014 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24.

CODICI TRIBUTO

3958 - Abitazione principale e pertinenze

3959 - Fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 - Aree fabbricabili

3961 - Altri fabbricati

3962 - Interessi

3963 - Sanzioni

IMPORTO MINIMO E SCADENZE

Si conferma quanto previsto per I.M.U.

DICHIARAZIONI

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello da approvarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

30 GIUGNO 2016

DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2015 - IUC -

30 GIUGNO 2017

DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2016 - IUC -

Il Funzionario Responsabile
Dr. Fabio Scupola

Trezzo sull'Adda, 05 MAGGIO 2016

Infoline : SpazioPiù 02 909331 02 90933.248 - 250 - 275

Sito web: www.comune.trezzosulladda.mi.it

e.mail: tributi@comune.trezzosulladda.mi.it